

Delibera n° 299

Estratto del processo verbale della seduta del
22 febbraio 2019

oggetto:

LR 11/2006, ART 10 E ART 21 BIS. CARTA FAMIGLIA. APPROVAZIONE DEI VALORI MASSIMI DEL BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 E DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'ATTIVAZIONE DEL BENEFICIO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 10 della citata legge 11/2006 che istituisce il beneficio "Carta famiglia";

Visto l'articolo 21 bis della citata legge 11/2006 che prevede la delega di funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).";

Visto il regolamento emanato con Decreto del presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 0347/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, d'ora innanzi "regolamento";

Visto in particolare l'articolo 9 del regolamento, secondo cui:

"1. Le funzioni amministrative connesse all'attivazione di uno o più benefici regionali di cui all'articolo 3 possono essere delegate a soggetti pubblici o ad Insiel S.p.a. in applicazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con delibera il soggetto delegato, disciplina le modalità relative al trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivabili e quelle con cui l'Amministrazione regionale, attraverso l'erogazione di uno specifico contributo, concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti.

3. Il contributo determinato ai sensi del comma 2 a concorrenza dei costi di gestione sostenuti dal soggetto delegato, può essere determinato forfetariamente in proporzione alle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici di cui al comma 1, entro il limite del 3 per cento."

Atteso che l'articolo 4 del regolamento demanda ad una deliberazione giuntale l'individuazione dei benefici da attivare ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c bis) del medesimo regolamento;

Ritenuto di attivare anche per l'anno 2018 il beneficio energia elettrica, già adottato dall'anno 2008 all'anno 2017, quale contributo diretto e forfetario per la riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica sulla base delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, in misura differenziata per:

a) scaglione di consumo di appartenenza del beneficiario, anche al fine di introdurre un sistema premiante per gli utenti che, a parità di condizioni, risultano più virtuosi nel consumo di energia elettrica;

b) fascia di intensità dei benefici di appartenenza, che ai sensi dell'articolo 6 del regolamento considera congiuntamente la condizione economica del nucleo familiare ed il numero dei figli a carico;

Atteso che nell'anno 2018 è stato addebitato ai titolari di utenza elettrica residenziale il canone di abbonamento alla televisione per uso privato direttamente in bolletta anche sotto la voce "altri servizi", "altre voci" o simili, per euro novanta annui;

Ritenuto di disporre che tale importo non deve essere computato nel totale delle fatture da utilizzare ai fini dell'accesso al beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica;

Ritenuto altresì di individuare nei Comuni della regione, che già provvedono al rilascio di Carta famiglia e che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, possono gestire le relative attività anche nella forma associata di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, i soggetti pubblici cui delegare tutte le funzioni amministrative

connesse all'attivazione di tale beneficio regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 ed in particolare:

a) la raccolta delle domande a partire dal 18 marzo 2019 e fino al 18 maggio 2019, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;

b) l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;

c) la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;

d) l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite, anche ai sensi del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

e) l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Considerato opportuno riconoscere ai Comuni o agli Enti gestori in caso di gestione nella forma associata, un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali assegnate per l'attivazione dei benefici;

Ritenuto di stabilire che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi stabiliti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, delle domande ammissibili inserite nell'applicativo informatico e delle risorse disponibili;

Ritenuto inoltre di stabilire che con proprio provvedimento la Direzione competente provvederà a concedere e a erogare ai Comuni o agli Enti gestori in caso di gestione nella forma associata i fondi necessari per l'erogazione del contributo spettante agli aventi diritto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato dal Presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di attivare per l'anno 2018 a favore dei titolari di Carta famiglia il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica in base ai valori massimi spettanti graduati in base allo scaglione di consumo e alla fascia di intensità del beneficio indicati nella Tabella allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

- 2.** Di stabilire che nel totale delle fatture per i servizi di fornitura di energia elettrica emesse nel 2018 e utilizzate per la richiesta del beneficio non va computato l'importo relativo al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
- 3.** Di stabilire che la misura dei contributi effettivamente erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento, tenuto conto dei valori massimi stabiliti nella Tabella allegata, delle domande ammissibili inserite nell'applicativo informatico e delle risorse disponibili.
- 4.** Le funzioni amministrative connesse all'attivazione del beneficio regionale di cui al punto 1. sono delegate, ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006, ai Comuni della regione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del regolamento, possono gestire le relative attività anche nella forma associata di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006.
- 5.** Spettano agli enti delegati le seguenti funzioni:
- a) la raccolta delle domande di beneficio regionale energia elettrica 2018 a partire dal 18 marzo 2019 e fino al 18 maggio 2019, presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
 - b) l'istruttoria delle domande presentate ai fini della loro ammissibilità al beneficio regionale e l'inserimento delle domande ammissibili nell'applicativo informatico fornito dall'Amministrazione regionale per il tramite di Insiel S.p.A.;
 - c) la concessione e l'erogazione del beneficio ai titolari di Carta famiglia che hanno regolarmente presentato domanda;
 - d) l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - e) l'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.
- 6.** Agli enti delegati sarà garantito il trasferimento dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi spettanti agli aventi diritto come stabilito al punto 3.
- 7.** Il contributo riconosciuto agli enti delegati a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate ai sensi del punto 5 è determinato nella misura forfetaria dell'1,5 per cento delle risorse regionali trasferite ai sensi del punto 6.
- 8.** La spesa massima relativa ai punti 6. e 7., pari ad euro 5.500.000,00, fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2019 a valere sul capitolo 4533.
- 9.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE